

N. 05407/2011REG.PROV.COLL.

N. 06963/2011 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6963 del 2011, proposto da:

Aipa - Agenzia Italiana Per Le Pubbliche Amministrazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto presso Maurizio Zoppolato in Roma, via del Mascherino 72;

***contro***

Comune di Omegna, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Scaparone, Cinzia Picco, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta 50;

***nei confronti di***

Tre Esse Italia Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Caputo, con domicilio eletto presso Francesco A. Caputo in Roma, via Ugo Ojetti, 114;

***per la riforma***

della sentenza breve del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 00626/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO IN

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E  
RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'  
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Omegna e di  
Tre Esse Italia Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 il  
Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati  
Zoppolato, Scaparone e Caputo;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione  
del giudizio di merito come da avviso dato alle parti in camera di  
consiglio;

Reputato che risulta fondato ed assorbente il primo motivo di  
appello alla stregua delle seguenti considerazioni:

a) tra i criteri di valutazione della componente tecnica dell'offerta,  
il bando ha previsto, tra l'altro, l'attribuzione di specifici punteggi  
in relazione al "numero di Comuni di classe IV o superiori gestiti  
dalla società al 31.12.2009...max 30 punti" (art. 7, punto 3)";

b) sul piano letterale, in assenza di una clausola volta a  
consentire l'apprezzamento di servizi analoghi, la *lex specialis*  
consente l'apprezzamento dei soli servizi relativi all'oggetto  
specifico della procedura, ossia i servizi di accertamento e  
riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti  
sulle pubbliche affissioni;

c) l'esclusione, dal novero delle esperienze valutabili, dei precedenti servizi di riscossione dell'ICI e delle sanzioni relative alla violazione del codice della strada documentati dalla ricorrente originaria è confermata, sul piano sistematico, dal riferimento della *lex specialis* ad un sistema di classificazione dei Comuni previsto dal D.Lgs n. 507/1993 solo per i servizi oggetto di gara oltre che per la TOSAP;

d)è, in definitiva, suscettibile di condivisione il ragionamento svolto dalla Commissione in merito alla valutabilità delle sole esperienze maturate nella gestione dei servizi interessati dalla procedura competitiva;

Ritenuto che, stante la mancata riproposizione, ex art. 101, comma 2, del codice del processo amministrativo, dei motivi assorbiti del ricorso originario, l'accoglimento dell'appello implica la reiezione del ricorso di primo grado;

Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Eugenio Mele, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)